

# **COMUNE DI VITA**

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI)

### **AREA TECNICA**

"Censimento soprassuoli percorsi dal fuoco Aggiornamento anno 2024"

#### Premessa

La "Legge-Quadro in materia di incendi boschivi" n. 353 del 21.11.2000 e successive modifiche ed integrazioni (Testo modificato ed integrato dalla Legge 8 novembre 2021, n.155 di conversione in legge, con modificazioni del DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120 "Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile") le cui disposizioni sono finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

La Legge Regionale n. 14 del 14.04.2006 all'art.3 comma 1 ter ha stabilito che nel territorio della Regione Siciliana trovano applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla Legge n.353 del 21.11.2000 e s.m.i., nonché al D.Lgs n.227 del 18.05.2001.

In particolare, l'articolo 10, comma 1, della Legge n.353/2000 e s.m.i., prescrive che: "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili".

Il D.L. n. 91/2017, ha introdotto il comma 1 bis che prevede la disapplicazione del comma 1 nei casi in cui il proprietario risulta "......vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria".

La definizione di incendio boschivo viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla stessa Legge quadro, dove l'incendio boschivo viene definito all'articolo 2: "Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".

In particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata ad incendio: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni. Innanzitutto le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni (vincolo quindicennale), è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Inoltre, sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Infine sono vietate per sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale tranne quelle sostenute con risorse finanziarie pubbliche con specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Come specificato in premessa, la Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 e ss.mm.ii. in materia di incendi boschivi, prevede - al comma 2 dell'articolo 10 - l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

#### Vincoli quindicennali

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento.

#### Vincoli decennali

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

#### Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Riassunto dei vincoli		ona	Durata (anni)
	Bosco	Pascolo	
Cambio destinazione d'uso	X	х	15
Realizzazione edifici e strutture civili o produttive	х	x	10
Pascolo	х		10
Caccia	X		10
Rimboschimento ed ingegneria ambientale con fondi pubblici	Х	х	5

Annualmente i Comuni sul cui territorio si siano verificati incendi di aree boschive o a pascolo sono tenuti a censire tramite un apposito catasto, cosiddetto "catasto degli incendi", le aree percorse dal fuoco "congelandole".

Le aree percorse dal fuoco coperte da altre tipologie di vegetazione dovranno rientrare comunque nel Catasto ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 353/2000 senza dare, in ogni caso, origine a vincoli.

La definizione di bosco è data dall'art. 2 del D. Lgs. n.227 del 18.05.2001.

Come stabilito dalla normativa nazionale per la realizzazione del catasto incendi i Comuni, possono avvalersi, del lavoro effettuato abitualmente per motivi istituzionali dal Corpo Forestale dello Stato, che non solo dispone dei rilievi delle aree ma che li mantiene costantemente aggiornati.

La struttura del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha realizzato un sistema informativo, denominato "Sistema Informatico Forestale" della Regione Siciliana (SIF), con lo scopo di fornire alle amministrazioni comunali il supporto di cui alla Legge 353/2000.

I dati così elaborati e certificati saranno quindi resi disponibili ai Comuni per il successivo accatastamento da parte dei comuni stessi.

Va specificato che la Legge 353/2000 sancisce l'obbligo di provvedere al censimento per i soli Comuni i cui territori siano stati percorsi dal fuoco.

Pertanto, il Catasto delle aree percorse dal fuoco, si compone della seguente documentazione:

- 1. Cartografia: costituita da tavola della Carta Tecnica Regionale comprendente l'intero territorio comunale in cui saranno evidenziate le aree percorse dal fuoco con l'individuazione con un diverso colore della campitura che indicherà i diversi momenti dell'avvenuto incendio dell'anno considerato
- **2. Schede** predisposte sulla base delle indicazioni fornite dal S.I.F., nelle quali saranno riportate i dati riguardanti:
  - a) la singola zona soggetta ad incendio che si compone di una tabella contenente essenzialmente i dati identificativi dell'incendio con l'elenco dei terreni interessati, oltre che di un estratto di mappa catastale in scala opportuna in cui è evidenziata l'area in oggetto.
  - b) I dati riguardanti la superficie bruciata per ogni singola particella coinvolta.
  - c) Individuazione delle aree boschive e dei pascoli da sottoporre ai vincoli.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 353/2000, gli elaborati del catasto incendi devono essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni. Le osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto.


#### AGGIORNAMENTO RELATIVO ALL'ANNO - 2024

Per censire i soprassuoli percorsi dagli incendi all'interno del territorio del Comune di Vita sono stati raccolti e analizzati i seguenti dati:

- Incendi avvenuti nel territorio del comune di Vita nell'anno 2024 inclusi nella banca dati del SIF (Sistema Informativo Forestale) Regione Sicilia ai sensi dell'art.1 dell'O.P.C.M. del 05/06/2008 Acquisizione e relative perimetrazioni;
- Indicazioni del catasto (terreni e fabbricati) acquisiti dal SISTER banca dati Agenzia del Territorio e attraverso le applicazioni dedicate alla catalogazione e alla pubblicazione dei dati del S.I.T.R. comunale e specifici strumenti di consultazione web dedicati alla conoscenza del territorio.

#### **INCENDI DEL COMUNE DI VITA - ANNO 2023**

Data inizio fuoco	18 Luglio 2023
Località	Monte Baronia
Comune	VITA
Tot. Superficie (ha)	0,79
Tot. Superficie Boscata (ha)	0,00
Tot. Superficie non boscata (ha)	0,79
Tot. Altre superficie forestali (ha)	0,00
Tot. Suparblegn	0,00
Sotto_even	abbruciamento di residui vegetali



21/02/2025, 12:23:38

Incendi 2024

Unite comunale


0 0,5 1 2 km

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, Esri Haria (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community


1,3 mi

0,33


0,65













19/02/2025, 17:42:45

Incendi 2024

Limite comunale

